

Dati informativi concernenti la legge regionale 11 novembre 2016, n. 20

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 1 agosto 2016, n. 14/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 ottobre 2016, dove ha acquisito il n. 185 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 3 novembre 2016;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Alessandro Montagnoli, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vice Presidente della stessa, consigliere Stefano Fracasso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 novembre 2016, n. 20.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Alessandro MONTAGNOLI, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il Rendiconto generale è uno strumento imprescindibile, attraverso cui il Consiglio regionale può conoscere e valutare l'attività svolta dall'esecutivo nei dodici mesi trascorsi.

Quello relativo all'esercizio 2015, oggetto del disegno di legge oggi alla nostra attenzione, consta di ben sei volumi ricchi di dati ed informazioni: vi troviamo, tra l'altro, un'esauriente relazione tecnico-contabile, il conto del bilancio (a sua volta composto dal quadro generale riassuntivo, dal conto consuntivo dell'entrata e della spesa), il conto generale del patrimonio con molti allegati estremamente importanti e l'elenco dei beni suscettibili di utilizzazione economica (con specifica della consistenza al 31 dicembre dei beni immobili relativi al demanio regionale, al patrimonio disponibile e al patrimonio indisponibile).

Le poste finali evidenziate dal Rendiconto dell'esercizio 2015 sono le seguenti:

- il fondo cassa risulta pari a 1.470 milioni (erano 1.067,7 l'anno precedente);
- i residui attivi sono determinati in 5.934,2 milioni (erano 6.113,3);
- i residui passivi sono determinati in 7.220,9 milioni (erano 7.858,5);
- il fondo pluriennale vincolato per spese correnti ammonta a complessivi 499,9 milioni (di cui 129,5 per spese correnti e 370,4 per spese in conto capitale): fornisce copertura ad altrettanti impegni assunti, per esigibilità differita, negli esercizi 2015 e successivi e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cosiddetta “potenziata”, rendendo evidente la distanza temporale che intercorre tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse;
- il risultato di amministrazione, determinato sommando il fondo cassa con i residui attivi e sottraendo le altre voci, è negativo per 316,5 milioni.

Considerando che al 31/12/2014 il saldo in questione era negativo per 677,3 milioni – antecedentemente al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, effettuato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1853/2015 (ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011) – si evidenzia un significativo miglioramento del risultato di gestione.

Detto del risultato di amministrazione 2015, occorre tener conto delle poste finanziarie accantonate e di quelle vincolate per legge.

La quota accantonata è pari a 1.989,6 milioni, di cui:

- il fondo anticipazioni di liquidità ammonta a 1.571,2 milioni: tale quota rappresenta le anticipazioni ricevute, ai sensi del decreto legge n. 35/2013, da parte dello Stato nel 2013 e nel 2014 al netto della quota rimborsata nell'esercizio 2014, destinate al pagamento dei debiti del Servizio Sanitario Regionale (come previsto dall'articolo 1, commi 692-700, della legge n. 208/2015);
- il fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta ad 87,3 milioni: un paragrafo specifico della relazione tecnica (vedasi il Volume 1) provvede a dettagliarne la quantificazione;
- il fondo residui radiati a finanziamento regionale ammonta a 62,5 milioni ed è pari al 100% dell'importo dei residui stessi, così come rideterminato in occasione del riaccertamento ordinario; è importante sapere che l'operazione in questione va effettuata annualmente (in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 118/2011) in vista dell'approvazione del Rendiconto; nel caso dell'esercizio 2015, la Giunta ha preso atto del riaccertamento effettuato dalle sue strutture con deliberazione n. 967 del 29/6/2016, dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei conti;

- il fondo rischi legali ammonta a 6,4 milioni ed è frutto di una valutazione effettuata dall'Avvocatura regionale sulla base di criteri prudenziali, fondati sull'esperienza storica maturata attraverso l'ammontare dei pagamenti effettuati, connessi a condanne subite;
 - le garanzie fideiussorie concesse dalla Regione assommano 1,1 milioni;
 - la tassa automobilistica da restituire allo Stato (ex legge n. 296/2006, art. 1) ammonta a 261 milioni.
- La quota vincolata per legge è pari a 878 milioni, di cui:
- 92,8 milioni per vincoli fissati da leggi e da principi contabili;
 - 757,8 milioni derivanti da trasferimenti;
 - 27,3 milioni per vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Pertanto il disavanzo finanziario al 31/12/2015 risulta determinato in 3.184,2 milioni.

Al netto della contabilizzazione del citato fondo anticipazioni di liquidità, il disavanzo è pari a 1.612,9 milioni, in netto miglioramento rispetto a quello al 31/12/2014 che ammontava a 2.039,3 milioni.

Come riportato anche nella relazione del Collegio dei Revisori dei conti - che, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale n. 47/2012, ha esaminato il disegno di legge relativo al Rendiconto 2015 trasmessogli dalla Giunta - tale disavanzo è riconducibile a mutui autorizzati e non contratti, e non è quindi imputabile a disavanzo di gestione.

Con la suddetta relazione, datata 5 ottobre 2016, il Collegio ha inoltre attestato la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione finanziaria, esprimendosi favorevolmente circa la sua approvazione.

Al tempo stesso ha formulato alcune, puntuali, osservazioni circa il fondo perdite societarie, i rapporti di debito e credito con gli organismi partecipati, nonché la ricognizione degli agenti contabili esterni (raccomandando che essa trovi completa definizione in una puntuale elencazione delle varie fattispecie); ha auspicato inoltre che l'Avvocatura regionale adotti rapidamente un sistema informatico di monitoraggio dei rischi legali.

Da ultimo, il 26 ottobre scorso la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti si è espressa sul Rendiconto 2015 attraverso il giudizio di parificazione, istituto tipico dell'ordinamento statale e delle regioni a statuto speciale, introdotto dal decreto legge n. 174/2012.

Il giudizio può ritenersi lusinghiero, pur constatando che sono state segnalate alcune criticità, tra cui quella relativa al conto del patrimonio: l'amministrazione regionale dovrà, di qui in avanti, impegnarsi a completare la ricognizione dei beni regionali per determinarne l'effettiva valorizzazione e rilevare la dimensione economico-patrimoniale dei fatti gestionali.

Il Collegio dei Revisori, da parte sua, verificherà lo stato di avanzamento dell'applicazione delle misure nella direzione indicata dalla Corte, relazionando periodicamente all'esecutivo.

Nel precisare che, anche con riferimento all'esercizio 2015, la Regione del Veneto ha raggiunto l'obiettivo di finanza pubblica fissato dalla legge statale, chiudo auspicando che il Rendiconto 2015 possa essere approvato celermente, per consentire l'adozione di successivi provvedimenti la cui mancata approvazione in tempi ristretti si rivelerebbe dannosa per l'amministrazione.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta di giovedì 3 novembre 2016, ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge approvandolo a maggioranza. Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente e Forza Italia; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Stefano FRACASSO, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

iniziamo con la relazione che riguarda il rendiconto sui dati quantitativi.

Il relatore di maggioranza vi si è ampiamente soffermato, quindi li toccheremo in maniera più rapida, sottolineando qualche dato qualitativo di questa relazione e di questo Rendiconto. Iniziamo dagli effetti positivi in termini di leggibilità dei conti e di comparazione tra i conti del Veneto con quelli delle altre Regioni, che l'introduzione del decreto 118/2011 sta portando.

Il primo elemento che sottolineo qui ai Colleghi riguarda il tema dei residui passivi: c'è una riduzione dei residui passivi, anche per effetto appunto del nuovo sistema di contabilità.

La relazione dei Revisori dice che dei residui del 2014 il 50 per cento è stato smaltito, sappiamo qual era la difficoltà dei pagamenti a fronte del fatto che il Patto di stabilità fino all'anno scorso prevedeva praticamente i 6 parametri, ciononostante rimangono 3 miliardi e mezzo di euro sul 2014 e 3,6 miliardi sul 2015, per un totale di 7 miliardi di euro che sono comunque una somma importante a residuo passivo che - lo metto come elemento oggettivo non tanto di giudizio politico - vuol dire che ci sono creditori che aspettano. Probabilmente in questa prima parte del 2016 qualcosa è stato anche smaltito, ma teniamo presente che abbiamo questo arretrato importante da affrontare.

Il secondo elemento riguarda l'insieme di quei fondi che il 118 ha introdotto e che, in previsione, un po' ingessano il Bilancio aumentando tuttavia anche le garanzie e quindi dobbiamo sempre tenerne conto: le anticipazioni di liquidità sono 1 miliardo e mezzo, poi ci sono i crediti di dubbia esigibilità.

Ci soffermiamo sul fondo per i rischi legali, perché nella relazione del Collegio dei Revisori non abbiamo visto nessun accenno al contenzioso aperto sulla realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. È un contenzioso che è già costato diversi milioni di euro al Veneto, che avremmo preferito fossero spesi per fare appunto le rotaie, le stazioni e quello che c'era da fare.

Sappiamo che la partita non è chiusa, in audizione l'assessore Elisa De Berti qualche mese fa diceva su questo punto: "finché non si chiude il lodo io non prendo delle iniziative in senso di attuazione di quella che era la previsione".

E lo stesso Collegio nella relazione dice: "manca un sistema puntuale di monitoraggio dei rischi legali".

Intanto, qui non si faccia menzione di questo rischio che crediamo sia quantitativamente rilevante, un po' quello che abbiamo pagato e un po' quello che pagheremo, inoltre è il caso di tenere ben presente questa faccenda sia per quello che comporta in termini di esborso per le casse della Regione, che preferiremmo fosse sul lato degli investimenti ferroviari, sia perché di fatto ha completamente bloccato tutta l'attuazione dell'SFMR. Abbiamo proposto, in tempi non sospetti, che fosse meglio non parlare più di SFMR, perché credo che a questo punto riprendere quel progetto con gli impegni di 20 anni fa, sia molto complicato.

Detto questo, possiamo affermare che i tempi di pagamento medi di 22 giorni appaiono soddisfacenti, una nota positiva altresì certificata dal Collegio dei Revisori: effettivamente 22 giorni per un Ente pubblico regionale è assolutamente di rispetto.

L'altra nota del Collegio è quella relativamente ai tempi di approvazione dei documenti di Bilancio di programmazione e in relazione, nello specifico, alla contrattazione integrativa.

Il Collegio dice: se vengono fissati gli obiettivi per i dirigenti con tanto di riconoscimento legittimo della premialità, ma poi i documenti di programmazione che quegli obiettivi descrivono - quindi ai quali i dirigenti sarebbero tenuti a corrispondere - arrivano quando si è già a metà anno, è chiaro che non c'è corrispondenza tra premialità sulla produttività dei dirigenti e quello che fa il Consiglio.

Quest'anno ci troviamo in una situazione diversa rispetto all'anno scorso, il Bilancio è stato presentato alle Commissioni venerdì, peraltro noi abbiamo sempre chiesto che la presentazione e anche l'approvazione del Bilancio avvenga entro il 31 dicembre in modo che dal 1° gennaio ci sia la piena operatività e anche in questo senso gli obiettivi che vengono assegnati ai dirigenti possano essere chiari fin dall'inizio: dunque questi sono gli obiettivi, se li raggiungete entro l'anno seguente avrete anche il riconoscimento della contrattazione integrativa, altrimenti non è nemmeno corretto che ci siano.

Gli strumenti di finanza derivata, pur nei vincoli, hanno comportato una fuoriuscita di un flusso di circa 10 milioni nel corso del 2015. È comunque un flusso importante in uscita, sappiamo quando sono nati, sul tema siamo intervenuti più volte e anche oggi interverremo con delle proposte a quest'Aula.

Poi nel corso del 2015 c'è stato il riaccertamento straordinario che ha portato a una revisione dei residui attivi da 6,1 miliardi a 5,4 miliardi, (c'è stata una certa pulizia), e dei residui passivi da 7,8 miliardi a 6,8 miliardi.

Di questo riaccertamento segnalò che c'è una prevalenza della difficoltà sui residui attivi perché di questa diminuzione da 6,1 miliardi a 5,4 poco meno della metà sui residui attivi eliminati, 274 milioni sono stati eliminati e 364 reimputati ad esercizi successivi, cosa vuol dire? Una difficoltà a incassare rispetto alla montagna di residui attivi che sono stati sottoposti all'accertamento straordinario, mentre su quelli passivi la quantità eliminata è molto più bassa, quindi vuol dire che sappiamo bene e meglio chi sono i creditori di quanti non siano i debitori rispetto alla Regione in base a questa operazione fatta nel 2015.

Sul pareggio di Bilancio si è già espresso il collega Montagnoli, in particolare su competenza, cassa, entrate e spese finali, entrate e spese correnti, effettivamente un meccanismo che bisogna ammettere essere infernale, da cui pare che siamo comunque usciti bene.

Già nel Bilancio del 2016 c'è solo l'elemento di competenza, questo permette sia di ridurre i tempi di pagamento e quindi di avere anche una maggiore agilità, sia di attivare quel patto verticale che viene anche segnalato e che deve essere uno strumento che probabilmente nei confronti dei Comuni viene anche reso maggiormente funzionale.

Un'altra nota che invece io considero non positiva di questo Rendiconto riguarda le società partecipate, perché la legge sul riordino delle società partecipate è del luglio 2011, sono passati cinque anni e il risultato a Rendiconto è questo: tre sono state dismesse, 22 sono ancora da dismettere, 13 da concludere la liquidazione, 7 hanno in corso procedure concorsuali e 24 sono quelle da mantenere.

Allora, tolte quelle da mantenere, in cinque anni l'azione di riordino delle società partecipate ai sensi della legge del 2011 devo dire che ha dato dei risultati molto limitati, tant'è vero che il contenimento della spesa è stato di 1 milione e 69 mila euro. Voglio dire che, rispetto a quello che si discusse nel 2011, l'effetto e l'azione sono assolutamente minimi. Ancora oggi ci troviamo alle prese con delle situazioni complicatissime, penso a Veneto Agricoltura senza contare la fine di Veneto Nanotech etc., quindi da questo punto di vista mi pare che il consuntivo tiri una linea negativa rispetto all'attività dell'esecutivo.

Poi tutto ciò che riguarda i commissariamenti: sono stati commissariati due Enti Parco, gli ESU, le ATER, per un certo periodo ARPAV, Veneto Agricoltura, persino le ULSS anche se per motivi diversi perché eravamo in discussione del progetto di legge.

Lo strumento del commissariamento è uno strumento straordinario, se possiamo immaginare o comprendere che nel caso delle ULSS ci fossero delle proposte di legge in discussione e il Presidente avesse inteso di commissariare fino a che la legge non fosse arrivata ad approvazione, in altri casi non sussisteva nessuna motivazione di straordinarietà.

Per esempio nel caso delle ATER la legge di riforma è già stata fatta, ARPAV ha superato il commissariamento 15 giorni fa quando abbiamo votato il direttore in quest'Aula, sulla situazione dei Parchi mi pare difficile sostenere che ci sia una legge in approvazione, insomma sembra che la situazione si trascini da molto tempo e quindi da questo punto di vista non sussistono i motivi di straordinarietà per un uso così estensivo del commissariamento.

La valutazione del patrimonio è elemento di non parifica della Corte dei Conti, comunque nel corso del 2015 c'è stata una rivisitazione dei criteri, per esempio utilizzando il patrimonio netto invece del valore nominale per le società partecipate che ha portato a una riduzione del patrimonio di 221 milioni.

Per concludere, evidenziando i punti che collimano tra la relazione del Collegio dei Revisori e le note di non parifica della Corte dei Conti, pare che siano sostanzialmente riconducibili sia alla corretta valutazione del patrimonio, sia agli accantonamenti dei fondi per le perdite societarie.

Nonostante in Commissione il Presidente del Collegio dei Revisori abbia affermato che i dati che loro hanno a disposizione siano stati acquisiti solo successivamente, questi dati darebbero un esito migliore della situazione sia sulla perdita delle società partecipate sia sul sistema di monitoraggio dei rischi e delle cause legali, a cui abbiamo già fatto riferimento, in particolare per la situazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 9

- Il testo dei commi 692-700 dell'articolo 1 della legge n.208/2015 è il seguente:

“Art. 1.

692. Le regioni contabilizzano le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate a decorrere dall'esercizio 2015, secondo le seguenti modalità anche alternative:

- a) iscrivendo, nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 697.

693. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 692 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

- a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di incasso dell'anticipazione, applicando in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazione di liquidità», la quota del fondo di cui al comma 692, corrispondente all'importo del disavanzo 2014, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
- b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre 2014 di cui alla lettera a) è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

694. L'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo pari al fondo di cui al comma 693, lettera a), è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione stessa, effettuato nel corso dell'esercizio.

695. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 692 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

- a) in caso di disavanzo nell'esercizio di incasso dell'anticipazione, il fondo di cui al comma 692 è applicato in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazione di liquidità», anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, per un importo non superiore al predetto disavanzo. La medesima quota del fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
- b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

696. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a quello dell'anticipazione, è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione che lo ha determinato, effettuato nel corso dell'esercizio.

697. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le anticipazioni di liquidità possono essere registrate contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità.

698. Le regioni che, nei casi diversi dal comma 697, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, provvedono a rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale:

- a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione

prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;

- b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015, definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011.

699. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di cui al comma 698 è ripianato annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente. Il risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016-2018 è calcolato considerando, tra le quote accantonate, anche il fondo anticipazione di liquidità previsto dal comma 698 e quello derivante dalle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio 2015 contabilizzate ai sensi del comma 692, lettera a).

700. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 698 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

- a) la quota del fondo accantonata nel risultato di amministrazione, per un importo pari al maggiore disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 698, è applicata in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 come «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità» anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo fondo è iscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente;
- b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 698 è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dei commi 8 e 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 11 Schemi di bilancio

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione bilancio e ragioneria